

PROCEDIMENTO, EFFETTI, VALIDITA' ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Piano previsto e redatto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22, "Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera", e degli artt. 1 e 2 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57, "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale".

Il Piano è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 114-25447, del 31 maggio 1993, e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2508, del 1 luglio 1993, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57.

Il Piano, a norma dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici", esplica i suoi effetti, come strumento di tutela, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1984, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Il Piano di assestamento forestale è attuato e gestito dall'Ente di gestione a norma dell'art. 6 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57, che ha l'obbligo di farne rispettare le indicazioni.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione nell'attuazione delle previsioni in esso contenute, la Giunta regionale, previo invito a procedere, interviene nominando un commissario straordinario a norma dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, "Nuove norme in materia di aree protette".

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Ente di gestione relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta regionale interviene a norma dell'art. 20, comma 2 e 3, con lo scioglimento degli Organi dell'Ente di gestione e con il relativo commissariamento.

Le violazioni alle prescrizioni del Piano, per il cui accertamento si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale", sono punite con le sanzioni di cui al 6° comma dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22, "Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera"; non sono quindi applicabili, vigendo il "Principio di specialità" di cui all'art. 9 della Legge 689/81, le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Sono altresì applicabili le sanzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici".

Ai sensi dell'art. 18, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", qualora la violazione abbia determinato un "danno ambientale", su azione promossa dallo Stato o dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, tale danno deve essere risarcito nei confronti dello Stato.